

S.C.R. - Piemonte S.p.A.

Schema di Convenzione per la fornitura di gas naturale per i soggetti di cui all'art. 3, commi 1 e 2 L.R. 19/2007

[Lotto]

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Via Belfiore, 23 e domiciliata ai fini del presente atto in _____, capitale sociale Euro 120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. xxxxxx, REA xxxx di Torino, P. IVA XXXXXXXXX, in persona del Presidente e legale rappresentante, Luciano PONZETTI (nel seguito per brevità anche "**S.C.R. - Piemonte S.p.A.**");

E

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____

(nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, dott. _____, repertorio n. _____ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**")

PREMESSO CHE

- a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.- Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;
- b) con D.G.R. n. 90-10532 del 29/12/2008, la Giunta Regionale ha affidato a S.C.R.- Piemonte S.p.A. il compito di individuare un fornitore unico dell'approvvigionamento di gas naturale per le amministrazioni piemontesi mediante l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica predisponendo i relativi atti di gara;

- c) nel rispetto di quanto previsto all'art 3 comma 1, lett. a) e b), e comma 2 L.R. 19/2007, la S.C.R.- Piemonte S.p.A. svolge la sua attività, relativamente alla presente convenzione, anche a favore di quei soggetti che ne facciano espressa richiesta e che abbiano interesse e titolo ad aderire alla presente convenzione;
- d) S.C.R.- Piemonte S.p.A., con delibera del C.d.A n. _____ del _____, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha indetto una procedura aperta ai sensi degli artt. 54, 55 del D.Lgs. 163/06 s.m.i avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di gas naturale per i soggetti di cui all'art. 3, commi 1 e 2 L.R. 19/2007 mediante il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso suddivisa, per ambiti territoriali, in 8 distinti lotti:
 Lotto 1: Provincia di Torino; Lotto 2: Provincia di Asti; Lotto 3: Provincia di Cuneo; Lotto 4: Provincia di Novara; Lotto 5: Provincia di Biella; Lotto 6: Provincia del Verbano Cusio Ossola; Lotto 7: Provincia di Vercelli; Lotto 8: Provincia di Alessandria.
- e) i quantitativi massimi, indicati per ciascun singolo lotto sono:

LOTTO	VOLUME MAX IN SMC
1	9.176.422
2	8.148.564
3	5.948.058
4	5.090.448
5	2.286.363
6	1.526.398
7	1.056.825
8	883.571

I medesimi sono stati individuati sulla base dei dati storici dei consumi rilevati presso le Amministrazioni interessate all'adesione, maggiorati di una percentuale pari al 25%. avendo tenuto conto di un fisiologico aumento annuo degli stessi e della possibilità che altre Amministrazioni site sul territorio regionale possano aderire alla Convenzione;

- f) con provvedimento n. _____ del _____, S.C.R.- Piemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente l'appalto per il/i lotto/i a: _____ con ribasso/i offerto/i pari a ____%.
- g) il Fornitore assegnatario del lotto/i _____ ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la/e cauzione/i definitiva/e per un importo di Euro _____ = (_____/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali ed ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi nonché una polizza di

responsabilità civile verso i prestatori di lavoro con massimale non inferiore a quanto indicato all'art. 10 comma 8 della presente convenzione;

- h) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la S.C.R.-Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: Capitolato Tecnico, Offerta Economica del Fornitore, Modello di Ordinativo di Fornitura, cauzione definitiva, polizza RCT e polizza RCO .

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE ED IMPORTO CONTRATTUALE

1. La presente Convenzione ha per oggetto la fornitura di gas naturale per i soggetti di cui all'art. 3, commi 1 e 2 L.R. 19/2007 così articolata:

Fornitura di gas naturale lotto/i _____per volume max pari a _____s.mc;

Il corrispettivo contrattuale sarà calcolato sommando la componente tariffaria relativa alla commercializzazione all'ingrosso - di cui all'art. 6 dell'All.A alla delibera ARG/gas 64/09 dell'AEEG e s.m.i. -, dedotta del ribasso offerto in sede di gara, alle altre componenti - di cui all'art. 5 dell'allegato A della suddetta delibera - della Tariffa regolata vigente sui singoli punti di prelievo al momento dell'effettivo consumo. Su ciascun periodo di fatturazione, ogni utenza pagherà, inoltre, IVA e accise.

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 0 (valutare se mantenere la precisazione nonostante la mancata indicazione di un importo max contrattuale).

2. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, a fornire gas naturale nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli

Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del *quantitativo massimo* pari a _____smc.

3. I Quantitativi massimi di cui ai precedenti commi 1 e 2 della Convenzione esprimono il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti sulla base del Quantitativo stimato del contratto per tutta la durata delle singole forniture. Pertanto, nel limite del Quantitativo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà erogare la fornitura di gas naturale alle Amministrazioni Contraenti, sulla base dell'effettivo fabbisogno dell'Amministrazione Contraente, indipendentemente dal quantitativo indicato nell'Ordinativo di Fornitura.

6. La S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo massimo (*del lotto di riferimento*) fino a concorrenza di un quinto, ai sensi del R.D. 2440/1923.

7. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I singoli contratti di fornitura tra ciascuna Amministrazione ed il Fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura in cui dovranno essere indicati quantomeno i singoli punti di prelievo con il relativo quantitativo di consumi stimato annuo e il luogo di ubicazione degli stessi.

8. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tanto meno la S.C.R.- Piemonte S.p.A., all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di gas naturale, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

ART. 3 – DURATA

1. La presente Convenzione decorre dal 1.1.2010 sino alle ore 24:00 del 31/12/2010 e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito all'art. 2 comma 1, potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 3 (tre) mesi, previa comunicazione scritta al Fornitore da parte della S.C.R.-Piemonte S.p.A.. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, comprensivi dell'anagrafica dei punti di prelievo e dell'indicazione dei relativi volumi di consumo presunti, decorrono dalla data di Attivazione della fornitura e sino alle ore 24:00 del 31/12/2010. La data di inizio di erogazione del gas naturale coincide, salvo diversa data

concordata tra le parti, col primo giorno del secondo mese solare successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dell'Ordinativo entro il 15 del mese, ovvero col primo giorno del terzo mese solare successivo alla ricezione dell'Ordinativo in caso di ricezione dell'Ordinativo dopo il 15 del mese, salva diversa data concordata tra le parti. In ogni caso, la fornitura dovrà essere attivata esclusivamente il primo giorno solare del mese concordato e terminerà alle ore 24 del 31/12/2010, senza possibilità di tacito rinnovo.

ART. 4 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione a:
 - a) assistere i soggetti destinatari nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
 - b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell'Amministrazione il contratto relativo al servizio di trasporto e misura del gas naturale con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all'attivazione della fornitura;
 - c) garantire che le forniture di gas naturale siano erogate in conformità a quanto indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato tecnico e nell'Ordinativo di Fornitura.
 - d) ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione.
 - e) il Fornitore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni, dalla data di Attivazione della Convenzione, un Call Center che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione ed assistenza tecnica, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - . richieste di informazioni circa la Convenzione;
 - . ricezione degli Ordinativi di Fornitura;
 - . richieste di chiarimento sulle modalità di attivazione della fornitura;
 - . richieste relative allo stato di attivazione della fornitura;
 - . richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione.Nel medesimo termine, il Fornitore dovrà comunicare un indirizzo e-mail, un numero telefonico e uno di fax dedicati. Gli orari di ricezione delle chiamate saranno, per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:30 alle ore 17:30.
 - f) su specifica richiesta scritta da indicarsi nell'Ordinativo della fornitura, emissione fattura unica per raggruppamento di punti di prelievo facenti capo alla singola Amministrazione contraente.
 - g) il fornitore dovrà allegare alla fattura, trimestralmente, un report sull'andamento dei consumi che, elaborato anche in modalità grafica, indichi il profilo mensile dei consumi e dei risparmi dall'inizio della fornitura.
 - h) il fornitore si impegna a estendere le condizioni economiche e contrattuali della presente convenzione ai prestatori dei c.d. *servizio energetico*, come definiti dal D.Lgs. 115/08, verso i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e b) L.R. 19/07, qualora i prestatori stessi espressamente lo richiedano. Tale impegno opera sia

nel caso di contratti in corso di esecuzione al momento della sottoscrizione della presente convenzione sia nel caso di nuovi contratti.

ART. 5 – ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico. Per l'esecuzione della fornitura di gas naturale oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico nelle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali.

ART. 6 – ATTIVITA' DI CONTROLLO

La S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare, o far verificare da soggetto idoneo, la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi comprese le caratteristiche tecniche della fornitura (portata, potere calorifico ecc.) nonché l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i il cui monitoraggio è disciplinato all'art. 12 del capitolato tecnico che qui si richiama integralmente.

ART. 7 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture di gas naturale oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura saranno calcolati come specificato all'articolo 9 del Capitolato Tecnico.

2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla Data di Attivazione della fornitura di cui all'art. 5 della presente convenzione.

3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile e corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a 30 (trenta) giorni data fattura fine mese e saranno accreditati sul conto corrente intestato al Fornitore presso _____, IBAN _____. E' facoltà di ciascuna Amministrazione contraente corrispondere il corrispettivo dovuto con bonifico bancario o con rimessa interbancaria (RID).

4. Il Fornitore, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga di oltre 60 (sessanta) giorni rispetto ai termini stabiliti dal precedente comma 3, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R alla Pubblica Amministrazione inadempiente, potrà sospendere le prestazioni contrattuali relative al contratto di fornitura per il quale l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente ovvero a nuovi

Ordinativi di Fornitura emessi dalla medesima Amministrazione inadempiente secondo le seguenti modalità.

5. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinata alla presentazione da parte del Fornitore di copia del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) attestante la propria regolarità contributiva, in corso di validità.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di cui al comma 3, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura del 4,10%; tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.

ART. 8 – PENALI

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore, a caso fortuito oppure per grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale, rispetto alla Data di Attivazione della fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 500,00= (cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, anche imputabile a terzi, rispetto al termine di cui all'art. 12, comma 2 del Capitolato tecnico per la trasmissione della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, SCR Piemonte potrà applicare al Fornitore una penale pari a Euro 50,00= (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

4. Per la mancata operatività del Call Center, non imputabile alla S.C.R.- Piemonte S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla S.C.R.- Piemonte S.p.A. una penale pari a Euro 100,00= (cento/00) per ogni giorno ulteriore di mancata operatività, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 9 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 8 commi 1 e 2 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, alla S.C.R. - Piemonte S.p.A..

In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto all'Amministrazione Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 8 comma 1 e 2 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 8 comma 3 e 4 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla S.C.R. - Piemonte S.p.A.

In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto alla S.C.R. - Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano alla S.C.R. - Piemonte S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 8 commi 3 e 4 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione rilasciata alla S.C.R. - Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 8 commi 1 e 2, sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nella presente Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. La S.C.R. - Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 8 commi 3 e 4 sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10%, la S.C.R. - Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni Contraenti, regolarmente comunicate e documentate.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 10 – GARANZIE

1. Il Fornitore, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della stipula del contratto, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

La cauzione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R. - Piemonte S.p.A.. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura.

2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto la S.C.R. - Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto al precedente art. 8, ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

3. La garanzia opera nei confronti della S.C.R. - Piemonte S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione, e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.

4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della S.C.R. - Piemonte S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato dalla S.C.R. Piemonte S.p.A..

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla S.C.R. - Piemonte S.p.A.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla S.C.R. - Piemonte S.p.A.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole

Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

8. Il Fornitore, prima della sottoscrizione della Convenzione, dovrà presentare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi stipulata con una Compagnia di Assicurazioni per tutta la durata della Convenzione con massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00.

Il Fornitore, prima della sottoscrizione della Convenzione, dovrà presentare una polizza di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, con massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 con sottolimito per singolo prestatore non inferiore ad Euro 750.000,00, restando inteso che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti da detta polizza assicurativa resteranno comunque ad esclusivo carico del Fornitore.

ART. 11 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- ingiustificata sospensione del servizio;
- subappalto non autorizzato;
- cessione di tutto o parte del contratto;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della S.C.R. - Piemonte S.p.A..

Nei casi espressamente indicati al precedente comma 1, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte della S.C.R. - Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

2. La specifica ipotesi di ritardo nell'attivazione della fornitura, prolungato per 30 (trenta) giorni oltre la Data di Attivazione della fornitura, costituisce motivo per la risoluzione del di ciascun singolo contratto/ordine di fornitura, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Tale risoluzione di diritto opera a seguito della contestazione effettuata da ciascuna Amministrazione richiedente e ha effetto limitatamente al singolo ordinativo di fornitura sul quale si è verificato il ritardo. E' facoltà della S.C.R. - Piemonte S.p.A. risolvere di diritto la convenzione per tale specifica ipotesi di risoluzione, qualora il ritardo

nell'attivazione della fornitura, prolungato per 30 (trenta) giorni oltre la Data di Attivazione della fornitura, si sia verificato in misura superiore al 50% del complessivo delle attivazioni richieste.

3. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura, S.C.R Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della S.C.R Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

ART. 12 – RECESSO

1. Le Amministrazioni Contraenti e/o la S.C.R. - Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla Convenzione e, per quanto riguarda le singole Amministrazioni Contraenti dal singolo Ordinativo di fornitura, al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione del contratto/Convenzione sarà oggetto di notifica al soggetto aggiudicatario secondo le vigenti disposizioni di legge. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato, escluso ogni risarcimento o indennizzo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

2. L'Amministrazione contraente e/o la S.C.R. - Piemonte S.p.A. potrà recedere per qualsiasi motivo da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.

3. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.

4. Qualora la S.C.R. - Piemonte S.p.A. receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R., fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

ART. 13 – SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

_____.

Al subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 D.Lgs. 163/06 s.m.i.

ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e la S.C.R. - Piemonte S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.

3. La cessione del credito è regolata dall'art. 117 D.lgs. 163/06 s.m.i.

ART. 15 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della S.C.R.- Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ART. 16 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ciascuna Amministrazione richiedente, nell'ordinativo di fornitura allegato alla presente Convenzione, indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. - Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui all'art. 8, 11 e 12 della presente convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 10 comma 4 della presente convenzione.

ART. 17 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve

pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro . In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.C.R. - Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese relative alla stesura della convenzione, al bollo e alla registrazione sono ad esclusivo carico del Fornitore aggiudicatario .

ART. 19 – DISCIPLINA APPLICABILE

1. La fornitura oggetto d'appalto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato tecnico.
2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 21 – CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli Ordini di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Torino, lì ____ ____

S.C.R. - Piemonte S.p.A. _____

Il Fornitore _____